

ALLEGATO «A»

Linee di indirizzo per il triennio 2010-2012 per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome, in attuazione dell'art. 7-ter l.r. n. 19/2007

Le scuole dell'infanzia autonome cui si riferiscono i contributi regionali di cui all'art. 7-ter, l.r. n. 19/2007 sono quelle non statali e non comunali, senza fini di lucro.

Ai fini della semplificazione amministrativa, le procedure per la richiesta dei contributi, stabilite dalla competente Direzione Generale, privilegiano l'impiego del sistema informativo regionale.

Tramite tale procedura le scuole richiedono l'assegnazione dei contributi direttamente a Regione Lombardia. Al fine del contributo regionale si prescinde dalla sussistenza di una convenzione tra la singola scuola ed il Comune o la Regione Lombardia, come previsto dalla d.c.r. n. 1180/2005.

La domanda per l'assegnazione dei contributi avviene nelle modalità dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di dichiarazione mendace, in aggiunta alla revoca del contributo, il beneficiario non potrà richiedere il contributo per l'anno scolastico successivo.

I contributi regionali per l'anno scolastico 2009-2010 vengono definiti nelle seguenti entità, riferite alle sedi scolastiche composte da una o più sezioni, con possibilità di adeguamento (positivo o negativo) proporzionale con riferimento al rapporto tra domande pervenute e disponibilità di bilancio regionale:

<i>N. sezioni</i>	<i>Contributo di Regione Lombardia per sezione</i>
1	€ 3.857,49
2	€ 4.399,76
3	€ 5.936,03
4	€ 7.027,55
5	€ 7.670,85
6	€ 7.871,74
7	€ 8.325,77
8	€ 9.486,96
9	€ 10.235,93
10	€ 11.250,82
11 o più	€ 12.378,34

I contributi regionali come sopra definiti saranno soggetti, a partire dall'esercizio finanziario 2011, ad un incremento annuale dell'1,7%, compatibilmente con le dotazioni finanziarie previste sui rispettivi capitoli del bilancio di previsione annuale di riferimento.

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2009013)

O.p.g.r. 7 agosto 2009 - n. 1

(5.2.2)

Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde – Integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1997, n. 58600**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Premesso che con legge 16 gennaio 1970, n. 281, art. 11, con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle regioni le competenze in materia di navigazione interna e porti lacuali e che in base a dette norme è stata trasferita alle regioni anche la competenza in ordine alla sicurezza della navigazione;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 3 luglio 1997, n. 58600 «Disciplina della navigazione delle acque interne lombarde»;

Ritenuto opportuno rivedere tale Ordinanza al fine di renderla più conforme allo spirito della legislazione vigente e alle esigenze del turismo lacuale e dell'utenza nautica nonché per una migliore organizzazione dei soccorsi e applicazione delle sanzioni;

Visto il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 ed, in particolare, l'art. 1 che stabilisce che le disposizioni speciali nelle acque interne devono essere conformi il più possibile alle regole dettate dal regolamento stesso;

Visto il vigente Codice della Navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631;

Visto il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, emanato con d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con d.m. n. 232 del 21 gennaio 1994;

Visto il regolamento regionale n. 9 del 26 settembre 2002 «Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna»;

Visto il «Codice della nautica da diporto» approvato con d.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;

Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del d.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, recante il Codice della nautica da diporto approvato con d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 luglio 1994, n. 550;

Vista la Convenzione italo-svizzera ed il regolamento internazionale per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, resi esecutivi in Italia con legge 20 gennaio 1997, n. 19;

Vista la l.r. 14 luglio 2009 n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. 6 agosto 2008 n. 7967 «Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla d.g.r. n. 10487/2002»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 6902 del 7 luglio 2009, con oggetto «Delega di firma all'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Cattaneo di atti di competenza del Presidente della Giunta regionale nell'ambito della disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde»;

ORDINA

1. Alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1997, n. 58600 (Disciplina della navigazione delle acque interne lombarde) sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) le disposizioni di cui al punto 11 del Titolo I – Norme generali, sono estese alle seguenti unità:

Unità adibite ad attività relative al monitoraggio volto a determinare lo stato ecologico e lo stato ambientale del lago;

- b) dopo il punto 14 del Titolo I sono aggiunti i seguenti punti: 14-bis. «Le disposizioni di cui al punto 14 non si applicano alle seguenti unità:

- a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso,

limitatamente agli interventi di emergenza, nonché unità operative o impegnate in attività umanitarie appositamente autorizzate;

- b) unità in servizio di trasporto pubblico di passeggeri impegnate nella navigazione lungo le proprie rotte autorizzate sia in via definitiva che in via sperimentale;
- c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;
- d) unità adibite ad attività relative al monitoraggio volto a determinare lo stato ecologico e lo stato ambientale del lago.»;

14-ter. «Le disposizioni di cui al punto 14 non si applicano inoltre, alle unità in servizio pubblico non di linea (noleggio da banchina) sul lago di Varese tratto Biandronno-Isolino Virginia. Dette unità sono in ogni caso vincolate al rispetto dei limiti di velocità indicati nello stesso punto 14.»;

- c) il punto 6 del Titolo VII è sostituito dal seguente:

6. «La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed esposta nelle sedi dei Consorzi per la gestione associata del demanio lacuale, nelle sedi dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nelle sedi delle Province di Cremona e di Mantova, negli albi pretori dei Comuni che si affacciano sulle acque interne, negli scali pubblici, nei porti, sulle navi di linea ed in conto terzi, nei circoli nautici, nelle zone di ormeggio, nei campeggi che si affacciano sulle acque interne, nei punti di noleggino di natanti da diporto, nei luoghi di attività di scuole di sport d'acqua, negli stabilimenti balneari.»;

- d) il punto 7 del Titolo VII è sostituito dal seguente:

7. «Sono incaricati di dare massima diffusione e pubblicità alla presente ordinanza:

- a) i Presidenti dei Consorzi per la gestione associata del demanio lacuale;
- b) i sindaci dei Comuni rivieraschi;
- c) la Sede Territoriale Regionale di Bergamo – via XX Settembre 18/A, tel. 035/273111;
- d) la Sede Territoriale Regionale di Brescia – via Dalmazia 92/94, tel. 030/34621;
- e) la Sede Territoriale Regionale di Como – via Einaudi 1, tel. 031/3201;
- f) la Sede Territoriale Regionale di Lecco – c.so Promessi Sposi 132, tel. 0341/358911;
- g) la Sede Territoriale Regionale di Sondrio – via del Gesù 17, tel. 0342/530111;
- h) la Sede Territoriale Regionale di Varese – viale Belforte 22, tel. 0332/338511;
- i) l'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- j) la Provincia di Cremona;
- k) la Provincia di Mantova;
- l) le Direzioni di esercizio della navigazione di linea.».

L'Assessore alle infrastrutture e mobilità:
Raffaele Cattaneo

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009014)

D.g.r. 29 luglio 2009 - n. 8/9936

(3.5.0)

Determinazioni in merito agli interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 7, l.r. 39/84)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e visti in particolare gli artt. 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 29 - 30 - 101 - 102 - 111 - 112;

Vista la legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 avente ad oggetto «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico» così come modificata dalla legge regionale 3 marzo 2009, n. 4 e in particolare l'art. 7 che, in armonia con il nuovo Statuto e con il processo di semplificazione, demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi previsti dalla legge stessa all'art. 1, sentite le Province;

Dato atto che le modifiche al citato articolo 7 afferiscono principalmente agli aspetti procedurali consentendo una più rapida conclusione dell'iter amministrativo per la realizzazione di interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed il conseguente miglioramento dell'efficacia dell'azione regionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2009/2011, di cui alla d.c.r. 29 luglio 2008, n. 685, area 2.3 Culture, Identità e Autonomie, con particolare riferimento alla valorizzazione, anche sotto il profilo economico, del patrimonio culturale, evolvendo dalla fase di recupero e conservazione a quella di valorizzazione attraverso la fruizione, anche attraverso alcune specifiche linee di azione, quali, tra altre:

- l'affinamento degli strumenti di programmazione integrata allo scopo di finalizzare la fruizione del patrimonio recuperato;
- la valorizzazione delle Vie storiche e del patrimonio culturale;
- la promozione di progetti culturali da realizzare non solo nei luoghi tradizionalmente deputati ad accogliere spettacoli ma anche in piazze, parchi archeologici, loggiati, centri storici, musei e castelli;
- la promozione e il potenziamento del portale del patrimonio culturale e della catalogazione e riproduzione digitale di beni culturali;

Richiamata altresì la d.c.r. 28 luglio 2008, n. VIII/685 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2009-2011», che tra l'altro impegna in particolare la Giunta regionale a sviluppare opportune azioni regionali finalizzate a valorizzare e promuovere i siti lombardi dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;

Ritenuto dunque di definire i criteri e le modalità di intervento miranti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le necessarie azioni di sostegno finanziario alle opere previste dalla legge per tale finalità favorendo al massimo il processo di protezione e promozione dei beni culturali e delle aree archeologiche lombarde e l'ottimizzazione della loro fruizione pubblica;

Visto l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la nota dell'Assessore alle Culture Identità e Autonomie della Lombardia 2 luglio 2009, prot. L1.2009.00005714, con cui è stato inviato alle Province il documento Criteri e modalità d'intervento per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale n. 39/84 - interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico» ed acquisito il parere delle Province stesse nei termini previsti dalla nota sopra citata;

Dato atto che per l'esercizio 2009 e subordinatamente all'approvazione dell'assestamento di bilancio, agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte a valere sulla UPB 2.3.1.3.56 cap. 1486, nel limite massimo di € 500.000,00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa

- di approvare l'allegato A «Criteri e modalità d'intervento per